



COMUNE DI MELICUCCA'

Provincia di Reggio Calabria

N. 24 Reg. Del.

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	Approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015 e del bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017 ex DPR n. 194/1996, del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 ex D.Lgs n. 118/2011 e della Relazione previsionale e programmatica 2015-2017. Verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art.193 comma 2 del D.Lgs. 267/2000.
-----------------	---

L'anno duemilaquindici, il giorno venticinque del mese di agosto, alle ore 11:00 nella sala della adunanza del Comune, si è riunito sotto la presidenza del PRESIDENTE del Consiglio Comunale Signor CARBONE MARIATERESA in sessione Ordinaria - seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, composto dai Sigg:

OLIVERI EMANUELE ANTONIO	P	CATANESI ROCCO	P
OLIVERIO VINCENZO	P	BUGGE' FRANCESCO ANTONIO	A
LUPINI VITTORIO	P	FLORIO LUIGI	P
TOSCANO SEBASTIANO	P	LUPPINO MARIO	A
CARBONE MARIATERESA	P	VELTRI ROMANO	P

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 2.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Priolo Elisabetta Luisa Maria.

IL PRESIDENTE

- constatato che, essendo il numero di Consiglieri presenti di N. 8 su N. 10 Consiglieri assegnati al Comune, l'adunanza è legale, DICHIARA APERTA LA SEDUTA ED INVITA il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Il Responsabile del servizio, CARBONE ANGELA ha espresso parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarita' Contabile;

Il Responsabile del servizio, CARBONE ANGELA ha espresso parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarita'Tecnica;

Introduce il Presidente e relaziona il Sindaco, il quale precisa che le delibere propedeutiche al bilancio sono state già approvate in una precedente seduta di Consiglio.

Alle ore 11.13 fa ingresso in aula il consigliere Lupini Vittorio.

Prosegue il Sindaco, precisando che nonostante i tagli dei trasferimenti in favore di Comuni, l'Ente è riuscito seppure con grossi sacrifici a garantire i servizi fondamentali. La prospettiva per il futuro non è rosea poiché la gestione associata dei servizi non porterà ai risparmi tanto proclamati dal legislatore, bensì porterà ad un aumento dei costi. Evidenzia il Sindaco che nei piccoli Comuni, per effetto dello spopolamento, il carico fiscale grava su pochi cittadini. Evidenzia i risultati positivi del servizio di raccolta differenziata porta a porta, anche se occorre ovviare ad alcuni problemi, in primo luogo l'abbandono dei rifiuti per le strade.

A questo inconveniente, si intende ovviare non solo incentivando gli strumenti coercitivi quali sanzioni amministrative per i trasgressori, ma garantendo un maggiore controllo sul territorio ad es. attraverso le guardie zoofile, con le quali si intende stipulare un accordo. E' obiettivo inoltre di questa amministrazione la realizzazione di una isola ecologica che dovrebbe essere gestita dalla ditta che si aggiudicherà l'appalto ad ottobre.

Altra misura per migliorare il servizio è incentivare la campagna di sensibilizzazione dei cittadini.

Non essendovi altri interventi in merito, il Presidente invita l'assemblea a deliberare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*", con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

TENUTO CONTO che la suddetta riforma è considerata un tassello fondamentale alla generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall'esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;

CONSTATATO che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2015 è prevista l'entrata in vigore dell'armonizzazione contabile per tutti gli enti territoriali, fatta eccezione per quelli che hanno aderito alla sperimentazione nell'esercizio 2014 (art. 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011);
- il d.Lgs. n. 118/2011, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, individua un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento in base al quale, a partire dal prossimo anno, gli enti locali:
 - a) applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11);
 - b) possono rinviare al 2016 l'applicazione del principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 3, comma 12);
 - c) possono rinviare al 2016 l'adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4);
 - d) adottano nel 2015 gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che conservano funzione autorizzatoria, a cui sono affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al d.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita funzione conoscitiva (art. 11, comma 12);

VISTO inoltre il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare:

- l'art. 151, comma 1, il quale dispone che gli enti locali deliberano, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al d.Lgs. n. 118/2011;
- l'art. 174, comma 1, il quale prevede che l'organo esecutivo predisponga lo schema del bilancio di previsione, del Documento unico di programmazione, unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione, da presentare al Consiglio comunale per le conseguenti deliberazioni;
- l'art. 170, comma 1, il quale prevede che per l'esercizio 2015 gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del Documento unico di programmazione ed allegano al bilancio la relazione previsionale e programmatica secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente nel 2014;

PRESO ATTO quindi, per quanto sopra richiamato, che per l'esercizio 2015 l'ente è tenuto ad approvare:

- il bilancio di previsione annuale e pluriennale redatto ai sensi del DPR n. 194/1996 con funzione autorizzatoria;
- il bilancio di previsione finanziario ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011 con funzione conoscitiva;
- la Relazione previsionale e programmatica per il periodo 2015-2017;

RICHIAMATO il D.M. del Ministero dell'interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

ATTESO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n.44 in data 29/07/2015, esecutiva, ha approvato gli schemi:

- del bilancio di previsione annuale per l'esercizio 2015 ex DPR n. 194/1996;
- del bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017 ex DPR n. 194/1996;
- del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 ex D.Lgs. n. 118/2011;
- della Relazione previsionale e programmatica 2015-2017;

completi di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa al bilancio;
- h) la relazione del collegio del revisore dei conti.

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:

- l'elenco degli **indirizzi internet** di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 12/06/2015, relativa alla **verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività**

produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà, con il relativo prezzo di cessione;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 12\06\2015, relativa all'approvazione del **programma triennale dei lavori pubblici** di cui all'articolo 128 del d.Lgs. n. 163/2006¹;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 66 in data 01\12\2014, relativa all'approvazione della **programmazione triennale del fabbisogno di personale** di cui all'articolo 91 del d.Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 12\06\2015, di approvazione del **piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare**, ai sensi dell'articolo 58 del d.Legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 12\06\2015, di approvazione del **programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione**, ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge n. 244/2007, come modificato dall'articolo 46, comma 2, del decreto legge n. 112/2008;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 in data 30\06\2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il **Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture e dei beni immobili** di cui all'articolo 2, commi 594-599, della legge n. 244/2007;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 29\07\2015, relativa all'approvazione della **TARI, la tassa sui rifiuti** di cui all'articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 29\07\2015, relativa all'azzeramento della **TASI, il tributo sui servizi indivisibili** di cui all'articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (eventuale);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 12\06\2015, con cui è stato approvato il **regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF**, di cui al d.Lgs. n. 360/1998, per l'esercizio di competenza;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 de 30/06/2015, relativa all'approvazione delle **tariffe e prezzi per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l'esercizio di competenza, nonché alla determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione**;
- la **tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale** prevista dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell'esercizio 2014;

VERIFICATO che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

CONSTATATO che, in relazione agli schemi dei bilanci e della relazione predisposti dalla Giunta non sono pervenuti emendamenti;

VISTI:

- l'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (*Legge di stabilità 2012*), come da ultimo modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale disciplina, per il periodo 2015-2017, il patto di stabilità interno a cui sono sottoposti gli enti locali con popolazione superiore a 1.000 abitanti;
- l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, il quale apporta significative modifiche alla disciplina del patto di stabilità interno 2015-2017;

TENUTO CONTO che questo ente, avendo una popolazione al 31 dicembre 2013 non superiore a 1.000 abitanti, non è soggetto ai vincoli del patto di stabilità interno;

VISTI inoltre:

- l'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 539, della legge n. 190/2014, il quale prevede una capacità di indebitamento degli enti locali pari all'10%;

- l'articolo 5 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014) il quale consente per il 2014-2015 di assumere nuovi mutui in deroga all'art. 204 del Tuel per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e prestiti obbligazionari rimborsati nell'anno precedente;

TENUTO CONTO che alla luce delle norme sopra individuate, questo ente ha una capacità di indebitamento del 2,31% e pertanto può contrarre nuovi mutui per il triennio 2015-2017 per gli importi di seguito indicati:

Quota mutuabile	Quota prevista
Anno 2015: 26.109,58	16.466,49
Anno 2016: 24.291,54	0,00
Anno 2017: 22.591,54	0,00

RICHIAMATO inoltre l'articolo 162, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, il quale testualmente recita: *“Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità.”*;

RICHIAMATO l'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e dal d. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, il quale dispone, al comma 2, che *“Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:*

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;*
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”*;

RILEVATO che:

- il termine del 30 luglio per l'approvazione del bilancio di previsione interferisce con il termine della salvaguardia degli equilibri;
- lo scorso anno il Ministero dell'Interno con un'apposita direttiva è intervenuto a specificare che era superflua la verifica del permanere degli equilibri, già insita nel documento di bilancio per coloro che si accingevano ad approvare il bilancio nello stesso mese in cui si doveva approvare anche la salvaguardia;
- adottando lo stesso criterio, gli enti che hanno approvato il bilancio di previsione entro il 30 giugno 2015 sono obbligati a convocare i consigli entro 31 luglio per deliberare in merito alla salvaguardia degli equilibri, mentre gli enti i cui bilanci sono approvati nel corso del mese di luglio non sono tenuti a deliberare la salvaguardia degli equilibri, attestata nella stessa delibera di approvazione del bilancio;

VISTO l'articolo 2, comma 8, della legge n. 244/2007, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 536, della legge n. 190/2014, consente agli enti locali, sino a tutto il 2015, di destinare gli

oneri di urbanizzazione per il 50% a spese correnti e per un ulteriore 25% a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio, del verde pubblico e delle strade;

ATTESO che, come risulta dal prospetto incluso nel bilancio di previsione 2015-2017, l'equilibrio economico finanziario viene garantito come segue:

Anno 2015: Totale Entrate € 3.929.857,46

Totale Uscite € 3.929.867,46

Anno 2016: Totale Entrate € 2.650.511,24

Totale Uscite € 2.650.511,24

Anno 2017: Totale Entrate € 2.164.005,75

Totale Uscite € 2.164.005,75

TENUTO CONTO inoltre che le manovre correttive dei conti pubblici varate dal legislatore hanno imposto pesanti tagli alle risorse provenienti dallo Stato alle regioni e agli enti locali quale ulteriore concorso delle autonomie territoriali al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;

RICHIAMATI in particolare:

- l'art. 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come da ultimo modificato dalla legge di stabilità 2013, con il quale è stata disposta una riduzione di risorse destinate ai comuni di 500 milioni per il 2012, di 2.250 milioni per l'anno 2013, di 2.500 per l'anno 2015 e di 2.600 a decorrere dal 2016. Dal 2013 tale riduzione viene applicata *“in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE, fermo restando che la riduzione per abitante di ciascun ente non può assumere valore superiore al 250 per cento della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i comuni, relativamente a ciascuna classe demografica di cui all'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*;
- l'articolo 9 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge n. 68/2014, il quale ha esteso a tutti i comuni, in proporzione alla popolazione residente, il taglio di 118 milioni di euro previsto dall'articolo 2, comma 183, della legge n. 191/2009 per i costi della politica;
- l'articolo 47, commi da 8 a 13, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge n. 89/2014, il quale, in relazione agli obiettivi di risparmio di spesa connessi alle acquisizioni di beni e servizi, alle autovetture e agli incarichi di studio, ricerca e consulenza e co.co.co., ha previsto una riduzione di risorse di €. 375,6 ml di euro per il 2014 e di 563,4 ml di euro per il triennio 2015-2017. Per l'anno 2015, i comuni . I comuni possono rimodulare o adottare misure di contenimento della spesa alternative a quelle indicate purché vengano conseguiti risparmi non inferiori a quelli previsti;
- l'articolo 1, comma 435, della legge n. 190/2014, il quale ha disposto un taglio sul fondo di solidarietà comunale di 1.200 milioni di euro dal 2015;

PRESO ATTO che, per effetto dei tagli di cui sopra, questo ente subirà una ulteriore riduzione di risorse quantificata in € 119.230,18 nel 2015, in € 119.230,18 nel 2016, ed in €. 119.230,18 nel 2017;

RICHIAMATE le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:

a) all'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:

- spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
- divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
- spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
- divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
- spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);

b) all'articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall'articolo 15, comma 1, del d.L. n. 66/2014, e all'articolo 1, commi 1-4, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all'acquisto di buoni taxi;

c) all'articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all'articolo 14, comma 1, del d.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;

- d) all'articolo 1, comma 141, della legge n. 228/2012, relativa all'acquisto di beni mobili;
- e) all'articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;
- f) all'articolo 14, comma 2, del d.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

CONSIDERATO che:

- tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;
- a mente del comma 20 dell'articolo 6, le norme sopra citate rappresentano principi di coordinamento della finanza pubblica verso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché verso gli enti del SSN;

ATTESO che la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che:

- i vincoli contenuti nell'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 *“possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»”* (sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012);
- *“La previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali”* (sentenza n. 139/2012);

VISTA la deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all'applicazione delle norme taglia spese alle autonomie locali;

VISTO il prospetto allegato, con il quale sono stati:

- individuati i limiti di spesa per l'anno 2015;
- rideterminati i limiti di spesa per l'anno 2015 alla luce dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012, e dalla Corte dei conti – Sezione autonomie con delibera n. 26/SEZAUT/2013 al fine di conseguire i medesimi obiettivi di spesa prefissati riallocando le risorse tra i diversi ambiti di spesa;

RICHIAMATI:

- l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con votazione resa per alzata di mano che ha prodotto i seguenti risultati: Favorevoli n. 7; Contrari n. 1(Florio Luigi); Astenuti n.0;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 11, comma 12, del D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2015 ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017, redatti secondo i modelli ex DPR n. 194/1996, così come risultano dagli allegati A) e B) alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali, i quali assumono funzione autorizzatoria;
2. di dare atto che il bilancio di previsione 2015, redatto secondo i principi generali ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011, presenta le seguenti risultanze finali:

Tit		Descrizione	Competenza	Tit		Descrizione	Competenza
VO	NO			V	N		
				O	O		
I	I	Entrate tributarie	408.466,00	I	I	Spese correnti	1.052.353,97
II	II	Trasferimenti correnti	548.855,73	II	II	Spese in conto capitale	1.971.094,45
III	III	Entrate extratributarie	90.268,89				
IV	IV	Entrate in conto capitale	1.899.452,82				
	V	Entrate da riduzione di attività finanziarie			III	Spese per incremento di attività finanziarie	
ENTRATE FINALI			2.947.042,81	SPESE FINALI			
V	VI	Accensione di prestiti	16.466,49	II	IV	Rimborso di prestiti	22.219,56
	VII	Anticipazioni di tesoreria	471.461,13	I	V	Chiusura anticipazioni di tesoreria	471.461,13
VI	IX	Entrate da servizi per conto di terzi	384.000,00	I	VII	Spese per servizi per conto di terzi	384.000,00
				V			
TOTALE			3.818.970,43	TOTALE			3.901.129,11
Avanzo di amministrazione				Disavanzo di amministrazione			28.728,35
Fondo pluriennale vincolato			110.887,03				
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE			3.929.857,85	TOTALE COMPLESSIVO SPESE			3.929.857,85

3. di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10, comma 12, del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2015-2017, redatto secondo il d.Lgs. n. 118/2011, così come risulta dall'allegato C) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, il quale assume funzione conoscitiva;
4. di dare atto che il bilancio di previsione 2015-2017 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;
5. di dare atto della permanenza degli equilibri di bilancio di previsione 2015-2017, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del D. lgs. n. 267/2000, come modificato dal D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e dal d. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
6. di approvare, ai sensi dell'art. 170, comma 1 e dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la Relazione previsionale e programmatica per il periodo 2015-2017, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera D) quale parte integrante e sostanziale;
7. di rinviare all'esercizio 2016 la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, la redazione del bilancio consolidato e la gestione del piano dei conti integrato;
8. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000;
9. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione resa per alzata di mano che ha riportato i seguenti risultati: Favorevoli n. 7; Contrari n. 1 (Florio Luigi); Astenuti n.0;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to CARBONE MARIATERESA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Priolo Elisabetta Luisa Maria

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Parere espresso ai sensi dell' artt. 49 del D.lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, come modificato e integrato dal D.L. 174/2012, convertito dalla Legge n. 213/2012, per quanto di propria competenza, il sottoscritto funzionario, sulla proposta di deliberazione in oggetto, esprime il seguente parere: **PARERE Favorevole** sotto il profilo della regolarità tecnica.

Data: 18-08-2015

Il Responsabile del servizio
F.to CARBONE ANGELA

Parere espresso ai sensi dell' art. 49 del D.lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, come modificato e integrato dal D.L. 174/2012, convertito dalla Legge n. 213/2012, per quanto di propria competenza, il sottoscritto funzionario, sulla proposta di deliberazione in oggetto, esprime il seguente parere: **PARERE FAVOREVOLE** sotto il profilo della regolarità contabile.

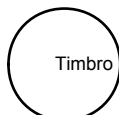
Data: 18-08-2015

Il Responsabile del servizio
F.to CARBONE ANGELA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, della su estesa deliberazione viene iniziata oggi **09-09-2015** la pubblicazione all'albo pretorio del Comune dove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.
(Registro pubblicazione n. 334).

Melicuccà, li 09-09-2015



L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Larosa Patrizia

la presente deliberazione E' DICHIARATA ESECUTIVA:

☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile (artt. 124 – 133 – 134)

☐ decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione

Data: 25/08/2015

IL SEGRETARIO

F.to Priolo Elisabetta Luisa Maria

E' copia conforme all'originale.

Melicuccà, li 09/09/2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO